FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Circolare n. 10 Roma, 11 maggio 2026

Alle Associazioni e Società affiliate
Alle Associazioni e Società aggregate

e p.c. Al Consiglio Federale
Ai Comitati Regionali
Ai Delegati Regionali
Ai Delegati Provinciali di Trento e Bolzano
Alla PGAI
All' AITG
Alle Associazioni aggregate di categoria ex art.15

Oggetto: Chiarimenti in merito al trattamento IVA dei green fee.

A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute da parte delle Associazioni e Società affiliate e aggregate (di seguito Circoli) si fornisce un quadro riepilogativo e aggiornato in merito alla complessa disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) applicabile ai green fee.

La presente circolare ha lo scopo di illustrare l'attuale assetto normativo, caratterizzato da un "doppio binario" a seconda della qualifica del giocatore e le relative implicazioni gestionali per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD).

1. Il Regime IVA differenziato: "Fuori Campo" vs "Esente".

L'attuale normativa nazionale, anche a seguito di recenti interventi legislativi volti all'allineamento con i principi europei, delinea due regimi IVA distinti per i green fee.

A) Green Fee corrisposti da Tesserati alla Federazione Italiana Golf.

Per i green fee pagati da giocatori tesserati presso la FIG (siano essi italiani o stranieri) per l'accesso ai percorsi di gioco, l'operazione è attualmente considerata "Fuori Campo IVA".

Questo regime di esclusione, previsto dall'articolo 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato oggetto di ripetute proroghe. Da ultimo, il Decreto Legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, ha esteso l'applicabilità di tale disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2035.

Di conseguenza, per i corrispettivi pagati dai tesserati FIG, i Circoli continueranno ad operare in regime di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA, senza addebito dell'imposta.

B) Green Fee corrisposti da giocatori non Tesserati alla Federazione Italiana Golf (es. turisti stranieri tesserati presso Federazioni estere).

Per i corrispettivi versati da "persone che esercitano lo sport" non tesserate presso la FIG, come nel tipico caso dei golfisti stranieri tesserati presso le rispettive Federazioni nazionali, l'operazione è qualificata come "Esente IVA".

Tale regime è stato introdotto in via definitiva dall'articolo 36-bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75 (convertito con L. 10 agosto 2023, n. 112), al fine di conformare l'ordinamento italiano alla Direttiva europea 2006/112/CE. La norma stabilisce che «*Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto*».

Questa disposizione si applica a tutte le prestazioni sportive rese a persone fisiche che non rientrano nel più favorevole regime di esclusione di cui al precedente punto A).

2. Implicazioni gestionali per i Circoli.

La distinzione tra operazioni "Fuori Campo IVA" e "Esenti IVA", sebbene non incida sull'importo finale pagato dal giocatore, genera conseguenze significative per la gestione fiscale dei Circoli.

- Operazioni "Fuori Campo IVA" (verso Tesserati FIG): essendo escluse dall'Imposta per carenza del "presupposto oggettivo", queste operazioni sono fiscalmente neutre. Non concorrono a formare il volume d'affari IVA del Circolo e non influenzano il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti.
- Operazioni "Esenti IVA" (verso Giocatori non Tesserati FIG): a differenza delle precedenti, queste operazioni rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, pur essendo esenti dall'imposta. Su queste operazioni, gravano i medesimi obblighi previsti per le operazioni imponibili quali: emissione della fattura elettronica e/o dello scontrino fiscale, rilevazione nei registri IVA, dichiarazioni IVA periodiche ed annuali. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, l'effettuazione di operazioni esenti incide negativamente sul diritto alla detrazione dell'IVA pagata a monte sugli acquisti di beni e servizi. Le operazioni esenti, infatti, concorrono alla determinazione della percentuale di detraibilità (c.d. pro-rata), riducendo la quota di IVA che il Circolo può recuperare.

È pertanto fondamentale che i Circoli adottino sistemi contabili e di fatturazione in grado di distinguere correttamente le due tipologie di operazioni, al fine di calcolare correttamente il pro-rata di detrazione ed evitare contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Restano esclusi i soggetti che beneficiano del regime di cui alla **Legge 398/1991**, i quali continueranno a seguire le disposizioni specifiche previste dalla normativa di riferimento.

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

3. Prospettive future (post 2027)

Si segnala che, nell'ambito di un più ampio riordino della normativa fiscale, è previsto che l'articolo 36-bis del D.L. n. 75/2023 venga formalmente soppresso a partire dal 1° gennaio 2027, per essere assorbito nel nuovo Testo Unico sui tributi.

Tuttavia, è ragionevole attendersi che si tratti di una modifica puramente formale. Il principio dell'esenzione IVA per le prestazioni sportive rese a persone fisiche da organismi non profit, essendo un requisito imposto dalla normativa dell'Unione Europea (art. 132, par. 1, lett. m, Direttiva 2006/112/CE), sarà con ogni probabilità mantenuto e trasfuso in una nuova disposizione del Testo Unico, garantendo continuità al regime attualmente in vigore per i giocatori non tesserati FIG.

***

La presente Circolare è redatta a solo scopo informativo e riepilogativo, in risposta alle numerose richieste pervenute, e non costituisce in alcun modo un parere legale o fiscale. Le informazioni qui contenute rappresentano una sintesi della normativa vigente alla data di emissione e non possono sostituire un'analisi specifica della situazione contabile e fiscale di ogni singolo Circolo.

La Federazione Italiana Golf è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo o dall'interpretazione delle informazioni fornite. Si invitano, pertanto, tutte le Associazioni e Società affiliate a consultare i propri consulenti fiscali e legali di fiducia per una valutazione approfondita delle implicazioni operative e per l'adozione delle corrette procedure gestionali relative al proprio specifico caso.

Con i migliori saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
Marta Maestroni

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma - Tel. + 39 06 3231825 - e-mail fig@federgolf.it
P.IVA 01380911006 - C.F. 05257340587